



COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA

Settore Edilizia Privata ó Urbanistica- Ambiente
Sportello Unico per le Attività Produttive
Piazza A.Moro n°33- Tel. 0445/450437 FAX 0445/446170
PEC: cornedovicentino.vi@cert.ip-veneto.net

La marca da bollo
di Euro 16,00=
numero seriale
01180772316694
n data 02.12.2019

CODICE SPORTELLLO :

Id Pratica AUA 00769290248-30112019-1253

Codice 2019/S/0041

Protocollo SUAP REP_PROV_VI/VI-SUPRO 289437/02-12-2019

DATA RICEZIONE: 02/12/2019 12:24:54

Prot uscita 0014768/2020-IZ

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

DPR 13 MARZO 2013 N°59

PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

Id Pratica AUA 00769290248-30112019-1253

Protocollo SUAP REP_PROV_VI/VI-SUPRO 289437/02-12-2019

DATA RICEZIONE: 02/12/2019 12:24:54

| | |
|---------------------------|--|
| Ditta | T&T srl |
| Fabbricato a destinazione | Sede operativa via A.Fogazzaro n°49 - CORNEDO VICENTINO Artigianale |
| Tipo di intervento | ZTO di tipo D/1 con attività produttiva confermata Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - autorizzazione agli scarichi di cui al capo IV della sezione II della parte terza del Dlgs n°52/06 di acque meteoriche di prima pioggia in pubblica fognatura - emissioni in atmosfera modifica sostanziale Art.269 Dlgs 152/06 - Scheda C emissioni in atmosfera - comunicazione di cui all'art.8 comma 4 Legge 447/95 - comunicazione in materia di rifiuti di cui agli artt 215 e 216 del Dlgs 152/06 |

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Settore Urbanistica ó Edilizia Privata ó Sportello Unico - Ambiente

VISTA la domanda AUA presentata dalla ditta T&T srl con sede operativa via A.Fogazzaro n°49 - CORNEDO VICENTINO per:
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo IV della sezione II della parte terza del Dlgs n°52/06 di acque meteoriche di prima pioggia in pubblica fognatura
- emissioni in atmosfera modifica sostanziale Art.269 Dlgs 152/06 - Scheda C emissioni in atmosfera
- comunicazione di cui all'art.8 comma 4 Legge 447/95
- comunicazione in materia di rifiuti di cui agli artt 215 e 216 del Dlgs 152/06

FATTO PRESENTE CHE: Il Comune di Cornedo Vicentino ha approvato il Piano di zonizzazione acustica rispetto al quale è prevista la valutazione del clima acustico (art.7 Regolamento attuazione) e l'acquisizione del parere fonometrico (art.8 comma 4-6 della Legge 447/85);

VISTA la documentazione edilizia agli atti d'archivio relativa all'edificio artigianale in via Fogazzaro n°49 che, ai sensi del Piano del Piano degli Interventi approvato risulta attività produttiva confermata;

VISTA la documentazione istruttoria agli atti e relativa al procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A):

- indizione conferenza dei servizi simultanea da parte dell'Amministrazione Provinciale di Vicenza e richiesta di integrazioni documentali;
- parere con prescrizioni e condizioni da parte di AVS spa registrata al SUAP supra 0028079/04-02-2020
- Vista la documentazione integrativa registrata al SUAP supra 0064623/12-03-2020;
- parere fonometrico SUAP (art.8 comma 4/6 Legge 447/96) in data 17.03.2020 al Prot. 004593;
- parere emissioni in atmosfera SUAP (art.269 comma 3 del DLGS 152/06) in data 17.03.2020 al Prot. 004593;

VISTO il provvedimento amministrativo adottato dall'Amministrazione Provinciale di Vicenza in data 15.09.2020 n° reg. 144/2020 (trasmesso attraverso il portale SUAP SUPRO 0214056/18.09.2020) e finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.); *che ricomprende i seguenti titoli ambientali:*

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo IV della sezione II della parte terza del Dlgs n°52/06 di acque meteoriche di prima pioggia in pubblica fognatura
- emissioni in atmosfera modifica sostanziale Art.269 Dlgs 152/06 - Scheda C emissioni in atmosfera
- comunicazione di cui all'art.8 comma 4 Legge 447/95
- comunicazione in materia di rifiuti di cui agli artt 215 e 216 del Dlgs 152/06

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 07.09.2010 n°160, Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive (ai sensi dell'art.38, comma 3 del decreto legge 25.06.2008 n°112 convertito con modificazioni dalla Legge 06.08.2008 n°13);

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 13.03.2013 n°59, Regolamento per la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad

3. Nel caso di volturazione o cambio di denominazione del soggetto titolare dell'AUA il nuovo gestore dovrà darne comunicazione alla provincia per il tramite del SUAP, dichiarando che le condizioni di esercizio rimangono invariate e allegando l'eventuale documentazione. Tale comunicazione non comporta l'avvio delle procedure di cui all'art.4 del DPR 59/2013 ai sensi della DGRV 1775 del 3 ottobre 2013;
4. In caso di chiusura dello stabilimento dovrà essere data comunicazione alla Amministrazione provinciale e allo sportello unico SUAP
5. Ottemperare prescrizioni di impatto acustico (di cui all'art.8 comma 4-6 della Legge 26.10.1995 n°447)
 - *Qualsiasi variazione dei livelli di emissione degli impianti e dei macchinari installati e considerati dovrà essere ulteriormente verificata*
 - *Periodica manutenzione meccanica degli impianti, mezzi ed attrezzi da lavoro, al fine di rispettare le emissioni rumorose;*
 - *Effettuare delle misure post operamö al fine di verificare l'effettiva attendibilità delle previsioni effettuate e il conseguente rispetto dei limiti richiesti dal PZA del Comune*
6. Ottemperare prescrizioni in materia di emissioni in atmosfera
 - 1) *Tutti i camini devono avere uno sbocco diretto verso l'alto e privo di ogni ostacolo;*
 - 2) *Il camino deve essere innalzato sopra il tetto del fabbricato;*
 - 3) *I camini a servizio delle emissioni sottoposte a controllo e le relative postazioni di prelievo, devono essere accessibili e dotate di apposite prese per campionamenti secondo quanto previsto dalla normativa vigente;*
 - 4) *Dovranno essere rispettati i valori limite di emissione;*
 - 5) *Dovrà essere rispettata la periodicità dei rilevamenti stabilite;*
 - 6) *Per quanto riguarda gli impianti di abbattimento delle emissioni dovranno essere rispettate la frequenza delle manutenzioni e le condizioni di esercizio previste dalla ditta costruttrice dell'impianto;*
 - 7) *I manuali e le modalità gestionali dovranno essere conservate presso lo stabilimento e resi disponibili agli organi di controllo*
 - 8) *La direzione dello stabilimento dovrà comunicare:
 - le date di effettuazione dei prelievi; i soggetti che dovranno eseguire i prelievi; i risultati delle analisi con cadenza temporale*
7. Dato atto che la presente autorizzazione unica ambientaleö (A.U.A) sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia urbanistico/edilizia, prevenzione incendi e sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità sanitaria (art.216-217 del T.U.L.S. approvato con RD 27.07.1934 n°1265).

AVVISA

Che contro il presente provvedimento unico è possibile un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica dell'atto;
Che il documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del öCodice dell'Amministrazione digitaleö nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale;
Che l'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del Dlgs 12.12.1993 n°39 e l'art. 3 bis comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione digitale.

Che ai sensi dell'art. 7 della Legge n° 241/1990, il Responsabile del Procedimento è l'arch. Ivo A. Zorzi - (tel 0445/450.437 PEC: cornedovicentino.vi@cert.ip-veneto.net)

Cornedo Vicentino 18.09.2020

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Settore Edilizia Privata ö Urbanistica ö Ambiente-Sportello Unico

Arch. Giampaolo Tonegato

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico DPR 28.12.2000 n°45 del DLGS 7.3.2005 N°82 e rispettive norme collegate che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI CORNEDO VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

Settore Edilizia Privata ó Urbanistica- Ambiente

Sportello Unico per le Attività Produttive

Piazza A.Moro n°33- Tel. 0445/450437 FAX 0445/446170

PEC: cornedovicentino.vi@cert.ip-veneto.net

Prot uscita 14768/2020-IZ

CODICE SPORTELLO :

Id Pratica AUA 00769290248-30112019-1253

Codice 2019/S/0041

Protocollo SUAP REP_PROV_VI/VI-SUPRO 289437/02-12-2019

DATA RICEZIONE: 02/12/2019 12:24:54

Spett

Procuratore: Ing. Alberto Marchetto

PEC: alberto.marchetto@ingpec.eu

EPC

Spett:

Amministrazione Provinciale di Vicenza

Settore Ambiente-Contrà S.Marco 30

36100-Vicenza

PEC: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Spett:

ARPAV

Via Zamenhof,353-355

36100-Vicenza

PEC: dapvi@arpa.veneto.it

Spett:

ULSS N°8-Area Berica

SPISAL

Viale Trento,4

36071-Arzignano (Vi)

PEC: spisal@cert.ulss.5.it

OGGETTO: NOTIFICA CONCLUSIONE PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A)

Id Pratica AUA 00769290248-30112019-1253

Protocollo SUAP REP_PROV_VI/VI-SUPRO 289437/02-12-2019

DATA RICEZIONE: 02/12/2019 12:24:54

Ditta

T&T srl

Sede operativa via A.Fogazzaro n°49 - CORNEDO VICENTINO

Fabbricato a destinazione

Artigianale

ZTO di tipo D/1 con attività produttiva confermata

Tipo di intervento

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo IV della sezione II della parte terza del Dlgs n°52/06 di acque meteoriche di prima pioggia in pubblica fognatura

- emissioni in atmosfera modifica sostanziale Art.269 Dlgs 152/06 - Scheda C emissioni in atmosfera

- comunicazione di cui all'art.8 comma 4 Legge 447/95

-comunicazione in materia di rifiuti di cui agli artt 215 e 216 del Dlgs 152/06

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Settore Urbanistica ó Edilizia Privata ó Sportello Unico - Ambiente

VISTA la domanda AUA presentata dalla ditta T&T srl con sede operativa via A.Fogazzaro n°49 - CORNEDO VICENTINO per:

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo IV della sezione II della parte terza del Dlgs n°52/06 di acque meteoriche di prima pioggia in pubblica fognatura

- emissioni in atmosfera modifica sostanziale Art.269 Dlgs 152/06 - Scheda C emissioni in atmosfera

- comunicazione di cui all'art.8 comma 4 Legge 447/95

-comunicazione in materia di rifiuti di cui agli artt 215 e 216 del Dlgs 152/06

FATTO PRESENTE CHE: Il Comune di Cornedo Vicentino ha approvato il Piano di zonizzazione acustica rispetto al quale è prevista la valutazione del clima acustico (art.7 Regolamento attuazione) e l'acquisizione del parere fonometrico (art.8 comma 4-6 della Legge 447/85);

- *Effettuare delle misure post operam al fine di verificare l'effettiva attendibilità delle previsioni effettuate e il conseguente rispetto dei limiti richiesti dal PZA del Comune*

Prescrizioni e condizioni in materia di emissioni in atmosfera:

- 1) Tutti i camini devono avere uno sbocco diretto verso l'alto e privo di ogni ostacolo;
- 2) Il camino deve essere innalzato sopra il tetto del fabbricato;
- 3) I camini a servizio delle emissioni sottoposte a controllo e le relative postazioni di prelievo, devono essere accessibili e dotate di apposite prese per campionamenti secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- 4) Dovranno essere rispettati i valori limite di emissione;
- 5) Dovrà essere rispettata la periodicità dei rilevamenti stabilite;
- 6) Per quanto riguarda gli impianti di abbattimento delle emissioni dovranno essere rispettate la frequenza delle manutenzioni e le condizioni di esercizio previste dalla ditta costruttrice dell'impianto;
- 7) I manuali e le modalità gestionali dovranno essere conservate presso lo stabilimento e resi disponibili agli organi di controllo
- 8) La direzione dello stabilimento dovrà comunicare:
 - le date di effettuazione dei prelievi; i soggetti che dovranno eseguire i prelievi; i risultati delle analisi con cadenza temporale

1. Subordina la validità della presente autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, contenute nel provvedimento amministrativo adottato dall'Amministrazione Provinciale di Vicenza in data 15.09.2020 n°reg. 144/2020 e finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.);
2. Stabilisce che la presente autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) ha una durata di 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello sportello unico delle attività produttive;
3. Nel caso di volturazione o cambio di denominazione del soggetto titolare dell'AUA il nuovo gestore dovrà darne comunicazione alla provincia per il tramite del SUAP, dichiarando che le condizioni di esercizio rimangono invariate e allegando l'eventuale documentazione. Tale comunicazione non comporta l'avvio delle procedure di cui all'art.4 del DPR 59/2013 ai sensi della DGRV 1775 del 3 ottobre 2013;
4. In caso di chiusura dello stabilimento dovrà essere data comunicazione alla Amministrazione provinciale e allo sportello unico SUAP
5. Ottemperare prescrizioni di impatto acustico (di cui all'art.8 comma 4-6 della Legge 26.10.1995 n°447)
 - *Qualsiasi variazione dei livelli di emissione degli impianti e dei macchinari installati e considerati dovrà essere ulteriormente verificata*
 - *Periodica manutenzione meccanica degli impianti, mezzi ed attrezzi da lavoro, al fine di rispettare le emissioni rumorose;*
 - *Effettuare delle misure post operam al fine di verificare l'effettiva attendibilità delle previsioni effettuate e il conseguente rispetto dei limiti richiesti dal PZA del Comune*

6. Ottemperare prescrizioni in materia di emissioni in atmosfera

- 1) Tutti i camini devono avere uno sbocco diretto verso l'alto e privo di ogni ostacolo;
- 2) Il camino deve essere innalzato sopra il tetto del fabbricato;
- 3) I camini a servizio delle emissioni sottoposte a controllo e le relative postazioni di prelievo, devono essere accessibili e dotate di apposite prese per campionamenti secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- 4) Dovranno essere rispettati i valori limite di emissione;
- 5) Dovrà essere rispettata la periodicità dei rilevamenti stabilite;
- 6) Per quanto riguarda gli impianti di abbattimento delle emissioni dovranno essere rispettate la frequenza delle manutenzioni e le condizioni di esercizio previste dalla ditta costruttrice dell'impianto;
- 7) I manuali e le modalità gestionali dovranno essere conservate presso lo stabilimento e resi disponibili agli organi di controllo
- 8) La direzione dello stabilimento dovrà comunicare:
 - le date di effettuazione dei prelievi; i soggetti che dovranno eseguire i prelievi; i risultati delle analisi con cadenza temporale

7. Dato atto che la presente autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia urbanistico/edilizia, prevenzione incendi e sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità sanitaria (art.216-217 del T.U.L.S. approvato con RD 27.07.1934 n°1265).

Che ai sensi dell'art. 7 della Legge n° 241/1990, il Responsabile del Procedimento è l'arch. Ivo A. Zorzi - (tel 0445/450.437 PEC: cornedovicentino.vi@cert.ip-veneto.net)

Cornedo Vicentino 18.09.2020

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Settore Edilizia Privata o Urbanistica o Ambiente-Sportello Unico
Arch. Giampaolo Tonogato

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico DPR 28.12.2000 n°45 del DLGS 7.3.2005 N°82 e
rispettive norme collegate che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Sportello Unico per le Attività Produttive (art. 38 L133/2010)
Comunicazione pratica SUAP (art. 6 allegato tecnico DPR 160/2010)

Sportello Unico delle Attività Produttive
Identificativo nazionale SUAP: 3522

Protocollo: REP_PROV_VI/VI-SUPRO/0219217 del 24/09/2020

MARCHETTO ALBERTO

MRCLRT68E09A459K

Oggetto: Comunicazione SUAP pratica n.00769290248-30112019-1253 - SUAP 3522 - 00769290248 T & T S.R.L.

notifica rilascio A.U.A.

Gentile utente,

la seguente comunicazione Le e' stata inviata dallo sportello SUAP del comune di CORNEDO VICENTINO, in relazione alla Sua pratica n.00769290248-30112019-1253

SUAP mittente: Sportello n.3522 - Sportello Unico delle Attività Produttive

Pratica: 00769290248-30112019-1253

Impresa: 00769290248 - T & T S.R.L.

Protocollo pratica: REP_PROV_VI/VI-SUPRO 0289437/02-12-2019

Protocollo della comunicazione: REP_PROV_VI/VI-SUPRO 0219217/24-09-2020.

IMPRESA RICHIEDENTE

| | | | |
|------------------------|--------------|-------------------------------|---------|
| Denominazione: | T & T S.R.L. | | |
| Codice fiscale: | 00769290248 | Provincia sede legale: | VICENZA |

INFORMAZIONI PRATICA

| | |
|------------------------|--|
| Oggetto: | Richiesta di autorizzazione qualitativa e quantitativa per scarico acque 1° pioggia in fognatura |
| Codice Pratica: | 00769290248-30112019-1253 |

RESPONSABILE SUAP

| | | | |
|-----------------|----------|--------------|-----------|
| Cognome: | Tonegato | Nome: | Giampaolo |
|-----------------|----------|--------------|-----------|

ALLEGATI PRESENTI

| |
|---|
| Autoriz-Unica-Ambientale.pdf.p7m |
| Notifica-conclusione-procedimento-AUA.pdf.p7m |
| T_T_Aua2020 OkF.pdf.p7m |



PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA
SERVIZIO AMBIENTE

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Data e protocollo: vedasi mail di invio

PEC

Allo Sportello Unico Attività Produttive di
Cornedo Vicentino
suap.vi@cert.camcom.it

Oggetto: Pratica n. 00769290248-30112019-1253 - SUAP 3522
Ditta T & T Srl - stabilimento di Cornedo Vicentino, via Antonio Fogazzaro, n. 49
Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per modifica sostanziale di stabilimento in possesso di AUA.
Trasmissione provvedimento provinciale n. 144/2020 del 15/09/2020 finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

In riferimento all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) in oggetto, con la presente si provvede a trasmettere il provvedimento provinciale finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013.

Il presente provvedimento sostituisce il precedente, n. 382/2018 del 12/12/2018 e sarà efficace dalla data di rilascio da parte del SUAP della nuova Autorizzazione Unica Ambientale.

Si chiede di trasmettere allo scrivente Servizio per gli adempimenti di nostra competenza ed i controlli successivi, copia del Vostro provvedimento conclusivo e della notifica alla ditta, ad ARPAV e agli Enti coinvolti nel procedimento, con comunicazione della data di effettivo rilascio.

Distinti saluti.

Sottoscritto dal Dirigente Servizio Ambiente
Dott. Angelo Macchia
con firma digitale

n. 1 Allegato: Provvedimento provinciale n. 144/2020 finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.





PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA
SERVIZIO AMBIENTE

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

N° Registro: **144/2020** del **15/09/2020**

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)

Impresa: T & T S.R.L.

Sede legale: Via Antonio Fogazzaro, n. 49 – Cornedo Vicentino (VI)

Sede operativa: Via Antonio Fogazzaro, n. 49 – Cornedo Vicentino (VI)

IL DIRIGENTE

Preso atto che con prot. n. 63259 del 03/12/2019 è stata acquisita agli atti della Provincia la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta dal SUAP territorialmente competente presentata dall'impresa in oggetto;

Vista la precedente Autorizzazione Unica Ambientale n. 284 del 14/12/2018 prot. n. 21199 rilasciata dal SUAP del Comune di Cornedo Vicentino che comprende i seguenti titoli abilitativi:

| Titoli abilitativi in materia ambientale contenuti nell'A.U.A. vigente |
|--|
| Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; |
| Comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447; |
| Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. |

Dato atto che con la suddetta domanda, l'impresa chiede il rilascio dei seguenti titoli abilitativi:

| Titoli abilitativi in materia ambientale per i quali il Gestore chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale |
|---|
| Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, <u>di acque meteoriche di prima pioggia in pubblica fognatura</u> ; |
| Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, <u>di acque meteoriche di seconda pioggia in recapito diverso dalla pubblica fognatura</u> . |

Considerata la nota prot. n. 9205 del 26/02/2020 con la quale la Provincia ha comunicato al SUAP territorialmente competente l'indizione della Conferenza di Servizi semplificata di cui all'art. 14 bis della L. 241/90 chiedendo contestualmente i pareri agli altri soggetti competenti in materia ambientale;

Considerato che la Provincia, esaminata la relazione tecnica allegata all'istanza, con la sopra citata nota ha comunicato che "...non risulta necessario il rilascio di un'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 113, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 152/2006 per la seconda pioggia non veicolante sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente", pertanto il presente provvedimento non comprende il relativo titolo abilitativo;

Considerato che il SUAP ha trasmesso la seguente documentazione:

- il parere preventivo della società Viacqua Spa, gestore della pubblica fognatura (prot. n. 5504 del 04/02/2020),
- le integrazioni presentate dall'impresa (prot. n. 12778 del 19/03/2020),
- il parere favorevole con prescrizioni del Comune per gli aspetti relativi alle emissioni in atmosfera (prot. n. 12778 del 19/03/2020),
- il parere favorevole con prescrizioni del Comune per gli aspetti relativi al rumore, vista la relazione di previsione di impatto acustico presentata dalla ditta (prot. n. 12778 del 19/03/2020);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare:

- il comma 3 dell'art. 14 bis "Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini

dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico”;

- il comma 4 dell'art. 14 bis “Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, allorché implicito”;
- il comma 1 dell'art. 14 quater “La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati”;
- il comma 1 dell'art. 14 quinquies “Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente”;

Visto l'art. 49 della L.R. 33/85 che afferma “Gli impianti di cui al primo comma, lettere b) e c), sono soggetti ad autorizzazione preventiva rilasciata dalla competente autorità di vigilanza, di cui all'articolo 50, su presentazione del progetto. L'avvio degli impianti è subordinato alla presentazione, all'autorità di vigilanza, del certificato di regolare esecuzione dell'opera rilasciato dal direttore dei lavori. L'autorizzazione preventiva di cui al terzo comma costituisce anche autorizzazione allo scarico ai sensi della normativa vigente”.

Ritenuto pertanto non vi siano motivi ostativi all'adozione del provvedimento provinciale finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 recante regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;

Visti l'art. 19 (sulle competenze della provincia) e l'art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.) e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 37 del 04/04/2019 di affidamento dell'incarico di direzione del Servizio Ambiente;

ADOTTA

il presente provvedimento finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A), contenente i seguenti titoli:

| Titoli abilitativi sostituiti dall'Autorizzazione Unica Ambientale |
|--|
| Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, <u>di acque meteoriche di prima pioggia in pubblica fognatura</u> ; |
| Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; |
| Comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447; |
| Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. |

INFORMA

L'impresa dovrà essere gestita nel rispetto delle prescrizioni riportate negli allegati al presente provvedimento che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- “Allegato parere della Società Viacqua Spa”
- “Allegato Emissioni in atmosfera”
- “Allegato Iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato al n. 89”

AVVERTE CHE

1. Il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di 15 anni a partire dal rilascio da parte dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) competente;
2. con riferimento agli scarichi idrici, il presente provvedimento autorizza solo lo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia, per le quali la ditta dovrà rispettare quanto prescritto nell'allegato della società Viacqua Spa. In particolare l'avvio degli impianti e lo scarico è subordinato alla presentazione, alla società Viacqua Spa, del certificato di regolare esecuzione dell'opera rilasciato dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 49 della L.R. 33/85;
3. l'azienda è tenuta a mantenere attivo ed in buono stato il pozzetto di campionamento delle acque meteoriche di seconda pioggia, come progettualmente previsto;
4. l'azienda è tenuta a verificare periodicamente il rischio di deterioramento dell'ambiente esterno (es. contaminazione dei terreni e delle acque in caso di sversamenti accidentali/incendi interessanti il perimetro aziendale) ed adottare le opportune azioni di prevenzione, quali la predisposizione di un sistema di chiusura dei propri scarichi delle acque meteoriche prima del recapito finale e la formazione del personale addetto alla gestione di tali eventi;
5. in merito all'impatto acustico, il Comune di Cornedo Vicentino prescrive:
 - “qualsiasi variazione dei livelli di emissione degli impianti e dei macchinari installati e considerati dovrà essere ulteriormente verificata,
 - periodica manutenzione meccanica degli impianti, mezzi ed attrezzi da lavoro, al fine di rispettare le emissioni rumorose,
 - effettuare delle misure post-operam al fine di verificare l'effettiva attendibilità delle previsioni effettuate e il conseguente rispetto dei limiti richiesti dal PZA del Comune”;
6. nel caso di volturazione o cambio di denominazione del soggetto titolare dell'AUA, il nuovo gestore dovrà darne comunicazione alla Provincia per il tramite del SUAP, dichiarando che le condizioni di esercizio rimangono invariate e allegando l'eventuale documentazione. Tale comunicazione non comporta l'avvio delle procedure di cui all'articolo 4 del DPR 59/2013, ai sensi della DGRV n. 1775 del 3 ottobre 2013;
7. in caso di chiusura dello stabilimento, dovrà esserne data comunicazione alla Provincia e allo Sportello Unico.

TRASMETTE

Il presente provvedimento allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e per il contestuale inoltro ad ARPAV e agli Enti coinvolti nel procedimento.

INFORMA CHE

l'attività di controllo e gli eventuali provvedimenti sanzionatori rimangono in capo all'autorità competente così come definita dalla normativa settoriale vigente.

Sottoscritto dal Dirigente del Servizio Ambiente
Dott. Angelo Macchia
con firma digitale



VIACQUA SpA

Viale dell'Industria 23 - 36100 Vicenza
viacqua@pec.viacqua.it
www.viacqua.it

Vicenza T. 0444 955200
Thiene (VI) T. 0445 801511
info@viacqua.it

Capitale Sociale € 11.578.550 i.v.
Reg. Imp. Vicenza, REA 306449
C. Fiscale e P. Iva 03196760247

Prot. N. **2020.0001786**

Vs. rif.

Ns. rif. LAM

Prot. Prec.

Vicenza, 03/02/2020

Spett.le

Sportello Unico per le Attività Produttive del
comune di Cornedo Vicentino (VI)

Pec: suap.vi@cert.camcom.it

e p.c.

Spett. le

Provincia di Vicenza

Settore Ambiente

Servizio Ambiente e Territorio

Pec: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

e p.c.

Spett.le ditta

T & T Tubi & Termoplastici Srl

Pec: tet@pec.confindustria.it

Oggetto: Richiesta verifica della possibilità dello scarico in fognatura di acque meteoriche di prima pioggia. Ditta T & T Tubi & Termoplastici Srl, stabilimento di via A. Fogazzaro, 49, comune di Cornedo Vicentino.
Pratica n. 00769290248-30112019-1253.

Confermiamo la possibilità di un eventuale recapito in fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia provenienti dal dilavamento dei piazzali dello stabilimento della ditta T & T Tubi & Termoplastici Srl, stabilimento di via A. Fogazzaro, 49, comune di Cornedo Vicentino, qualora la quantità scaricata sia inferiore ai 3 mc/ora, l'evento meteorico sia terminato da almeno 36 ore e la qualità rientri nei limiti previsti dalla Tabella 1, Allegato B, colonna "scarico in fognatura" del Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 05.11.2009. I limiti indicati non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque impiegate esclusivamente allo scopo.

Anticipiamo che:

- a) la portata massima scaricabile di acque meteoriche di prima pioggia sarà pari a 18 mc/die;
- b) lo scarico dovrà essere dotato di idoneo pozzetto di ispezione con almeno 40 cm di pescaggio;
- c) lo scarico potrà essere attivato solo dopo la concessione di formale autorizzazione;
- d) lo scarico sarà soggetto all'imposizione della tariffa per i servizi di fognatura e depurazione prevista per gli scarichi industriali, contabilizzata utilizzando il dato rilevato da una stazione pluviometrica sita nell'Alto Vicentino e il 25 % della dimensione dell'area da cui esse derivano.

Non sarà ammesso lo scarico in fognatura delle acque meteoriche di seconda pioggia.

Questo parere riguarda esclusivamente le acque meteoriche di prima pioggia oggetto della richiesta che ci è stata consegnata, per gli aspetti di nostra competenza. Eventuali altre esigenze dovranno esserci preventivamente comunicate per la successiva eventuale approvazione.

Rimane a disposizione, per ogni utile chiarimento, il dott. Mauro Lanzi al tel. 0444/955258.

Distinti saluti.



Fabio Trolese
DIRETTORE GENERALE

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Fabio Trolese", written in a cursive style.



PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA

SERVIZIO AMBIENTE

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

ALLEGATO EMISSIONI IN ATMOSFERA

Il presente allegato, definito come “*Allegato Emissioni in atmosfera*” e costituente parte integrante e sostanziale del provvedimento provinciale finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, riporta i limiti, le prescrizioni e le condizioni da osservare nell'ambito delle emissioni in atmosfera provenienti dall'Impresa T. & T. srl nello stabilimento sito in via Fogazzaro 49, nel comune di Cornedo Vicentino.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, Parte V, e successive modifiche e integrazioni, in particolare il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n.128.

Legge Regionale 33/85.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE RICEVUTA AGLI ATTI DA PARTE DELL'IMPRESA E CONSIDERAZIONI:

- Lo stabilimento in esame risulta autorizzato con il provvedimento A.U.A. n. 284 del 14/12/2018.
- La ditta effettua attività di recupero e lavorazione materie plastiche, con emissioni convogliate ai camini nn.1/2/3/4.

ELENCO DEI PARERI RICEVUTI DA ALTRI ENTI E CONSIDERAZIONI:

- Il Comune di Cornedo Vicentino con nota agli atti con prot.n.12778 del 19/03/2020 ha espresso parere favorevole, subordinato al rispetto di alcune prescrizioni.
- Rilevato che la domanda di AUA in questione non riguarda modifiche relative alle emissioni in atmosfera, si ritiene di confermare le prescrizioni precedentemente rilasciate.
- Si richiama il parere espresso dalla Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente nella seduta del 11.11.2010 in ordine all'applicazione delle modifiche intervenute con il D.Lgs. 128/10.

OBBLIGHI E PRESCRIZIONI:

Il presente atto è subordinato all'osservanza

- delle seguenti prescrizioni:

1. I valori di emissione degli inquinanti e delle portate non dovranno essere superiori a:

| Camino n. | Quota (m) | Portata (m ³ /h)* | Parametri | Limiti (mg/Nm ³) |
|-----------|-------------------|------------------------------|-----------|------------------------------|
| 1 | >1 sopra il tetto | 4.000 | COT | 50 come Carbonio |
| 2 | >1 sopra il tetto | 2.500 | COT | 50 come Carbonio |
| 3 | >1 sopra il tetto | 3.100 | COT | 50 come Carbonio |
| 4 | >1 sopra il tetto | 2.200 | COT | 50 come Carbonio |

* La portata autorizzata si considera rispettata qualora rientri in un range di variabilità di $\pm 20\%$. A fronte di riscontri analitici con portate riscontrate superiori, il limite di emissione dovrà essere modulato proporzionalmente secondo la formula indicata nell'art. 271, comma 13, del D.Lgs. 152/06.

2. Con riferimento alle ultime analisi effettuate, gli autocontrolli successivi delle emissioni sono previsti con cadenza annuale. I dati relativi ai controlli devono essere riportati su apposito registro (**registro controlli analitici**) allegando i certificati analitici e tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 1 allegato VI parte V del D.Lgs. 152/06. Gli autocontrolli devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto produttivo e dovranno essere determinate sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione. Per i referti e le analisi si dovrà far riferimento, con carattere vincolante per quanto attiene ai contenuti, allo schema allegato.
3. Le metodologie di campionamento e analisi dovranno essere quelle indicate nella Delibera di Giunta Provinciale n.173 del 22/05/2012, riportate nel sito specifico www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-1/emissioni-in-atmosfera-controlli-analitici-1/; tali metodiche faranno in ogni caso fede in fase di contraddittorio. L'azienda potrà altresì proporre metodiche analitiche diverse, previa comunicazione ad ARPAV, che si esprimerà formalmente in merito; il numero minimo dei punti per la misura dei diversi parametri (es. velocità, portata) dovrà soddisfare quanto indicato nella norma UNI 10169 e smi.
4. La sezione di campionamento dovrà rispettare quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato 6 alla parte 5 del D.Lgs.152/06; per ogni punto di controllo e prelievo dovrà essere garantita la presenza, in alternativa, o di una bocchetta di prelievo dotata di tronchetto filettato, munito di tappo e saldato al camino, o di flangia universale di dimensioni unificate dotata di fori passanti e di controflangia cieca per la chiusura, costruiti secondo quanto riportato in allegato; in caso di impossibilità tecnica l'azienda dovrà procedere a formulare una proposta alternativa secondo i criteri espressi Delibera di Giunta Provinciale n.173 del 22/05/2012 e riportati nel sito specifico www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-1/emissioni-in-atmosfera-controlli-analitici-1. I punti di prelievo devono sempre essere accessibili in sicurezza da parte delle autorità competenti al controllo.
5. Ai sensi del comma 20 all'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, se si verifica un superamento dei valori limite di emissione durante i controlli di competenza del gestore, le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti devono essere specificamente comunicate dalla ditta alla Provincia e all'ARPAV entro 24 ore dall'accertamento.
6. In caso di anomalie o guasti agli impianti il gestore deve darne comunicazione alla Provincia e al dipartimento provinciale dell'ARPAV entro le otto ore successive. Qualora le anomalie di funzionamento siano tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, si dovrà procedere alla sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza. Le difformità accertate nei controlli analitici effettuate dal gestore devono essere comunicate entro 24 ore dall'accertamento.
7. I limiti di emissione degli inquinanti non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione (se non nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio).

AVVERTENZE:

- a) Il presente provvedimento è valido unicamente per quanto oggetto di richiesta e rappresentato nella documentazione allegata alla stessa; eventuali modifiche del ciclo e dell'attività produttiva dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione, ovvero di domanda qualora sostanziali, come disposto al comma 8 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, sulla base delle quali questa Amministrazione potrà procedere all'aggiornamento o al rinnovo del presente provvedimento.
- b) Quanto sopra è riferito unicamente alla normativa relativa alle emissioni e il presente provvedimento non sortisce alcun effetto sostitutivo di nulla osta, autorizzazioni, concessioni, pareri ed altro di competenza di altri Enti.
- c) Questa Amministrazione si riserva di intervenire con richieste di approfondimenti in ordine alla quota dei camini, a fronte di segnalazioni/accertamenti in cui venga messa in dubbio l'anzidetta circostanza di efficace dispersione, ritenuta garantita con la quota individuata.
- d) Per quanto non disposto con il provvedimento di Autorizzazione la ditta deve rispettare quanto previsto alla parte V del D.Lgs.152/06.
- e) Deve essere preventivamente comunicata a questa Provincia, ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta.
- f) L'eventuale trasferimento o ampliamento dello stabilimento comporta la presentazione di una nuova domanda di autorizzazione.

- g) La Provincia si riserva la facoltà di modificare e integrare il presente provvedimento nel caso ciò si renda necessario a seguito di modifiche normative introdotte nella materia.

Sottoscritto dal Dirigente del Servizio Ambiente
Dott. Angelo Macchia
con firma digitale

SCHEMA TIPO DI CERTIFICATO ANALITICO

(importante considerare le indicazioni sotto riportate)

Ditta:

Attività produttiva svolta:

Camino n. __ Relativo all'impianto di _____

Portata delle emissioni _____ Temperatura fumi _____

Portata delle emissioni secca _____ Portata delle emissioni normalizzata _____

Tenore di ossigeno* _____ Umidità ** _____

**(da riportare solo per processi di combustione)*

*** (da esprimere in percentuale Volume/Volume)*

Parametro _____ Data _____

1) dalle ore _____ alle ore _____

2) dalle ore _____ alle ore _____

3) dalle ore _____ alle ore _____

Tipo e quantità di materie prime utilizzate nell'impianto durante il prelievo e che abbiano influenza sulle emissioni

Metodiche utilizzate per il campionamento e/o analisi _____

Risultati analitici

Risultato prelievo 1

Valore di concentrazione

Risultato prelievo 2

Valore di concentrazione

Risultato prelievo 3

Valore di concentrazione

Risultato Valore di concentrazione medio

Tutti i dati grezzi, la strumentazione di prelievo e le ulteriori precisazioni analitiche dovranno essere dettagliate in un documento allegato (verbale di campionamento a firma del tecnico e/o relazione del professionista incaricato) che dovrà riportare, con preciso riferimento ai rapporti di prova relativi:

1. che le condizioni di marcia al momento del prelievo risultavano essere al regime massimo possibile (contestualizzato) od, eventualmente, motivare una situazione difforme;
2. la presenza, o meno, ed il funzionamento, o meno, di eventuali impianti di abbattimento ed eventuali modifiche fatte;
3. la motivazione sulla scelta degli inquinanti analizzati e giudizio sulla *loro* rappresentatività rispetto alla globalità dell'emissione ed al ciclo produttivo esaminato;
4. dati grezzi relativi alle misure e ai campionamenti effettuati;
5. motivazione delle eventuali difformità dei parametri tra quanto richiesto in sede di autorizzazione e quanto determinato al momento dell'analisi;
6. a precisazione di eventuali scelte, presentare eventualmente dati grezzi, curve delle misure effettuate con analizzatori in continuo.

(*)

Nelle more dei decreti attuativi richiamati al punto 17 dell'art. 271 del D. Lgs 152/2006 per il campionamento e la misura delle emissioni convogliate, tenuto conto di approfondimenti in merito effettuati con ARPAV si dispone quanto segue:

- il numero di prelievi o campioni da eseguire nel caso di campionamento manuale è di 3 per ciascuna misura. Ai fini del calcolo del valore di emissioni si deve considerare la media ottenuta da questi 3 campioni;
- il numero di prelievi o campioni è relativo a ciascun parametro o sostanza che si deve determinare per il confronto con il valore limite;
- il tempo di campionamento di un singolo prelievo deve essere di un'ora, tenuto conto che la concentrazione media è riferita, dal D.Lgs 152/2006, ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose. Tempi di campionamento diversi devono essere motivati;
- eventuali difformità emerse in sede di analisi (anche relative ad un singolo campionamento) devono essere comunicate entro 24 ore dall'accertamento.

- CARATTERISTICHE DEL TRONCHETTO DI PRELIEVO.



TRONCHETTO FILETTATO

DA PREDISPORRE SUL CONDOTTO DI EMISSIONE
OGGETTO DI CONTROLLO

Completo di tappo femmina filettato e


flangia filettata con foro centrale da 80 mm

(che si possano avvitare al tronchetto anche alla temperatura di esercizio del condotto.)



SEZIONE A-A

- CARATTERISTICHE FLANGIA UNIVERSALE.



d = da 79 a 85 mm (sono raccomandati diametri da 125 a 130 mm per camini con diametro interno > 700 mm)

g = da 160 a 200 mm

l = inferiore o uguale a 120 mm



PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
 Domicilio Fiscale: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza
 Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

ALLEGATO ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE

CHE EFFETTUANO ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA AL N. 89

Il presente allegato, costituente parte integrante e sostanziale del provvedimento provinciale finalizzato alla modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, riporta i limiti, le prescrizioni e le condizioni da osservare nell'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata dalla Ditta **T & T S.r.l.** (c.f. e p.iva: 00769290248) per lo stabilimento sito in via A. Fogazzaro n. 49 in Comune di Cornedo Vicentino (VI).

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.M. 05/02/98 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero" e s.m.i.;
- D.M. 21/07/1998 n. 350 "Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22"
- D.M. 30/03/2015 "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza regionale";
- L.R. del Veneto n. 3/2000 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" e s.m.i.;
- L.R. del Veneto n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale"
- Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2426 del 04/08/2009 "Indirizzi operativi in ordine alla corretta applicazione della disciplina concernente le procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 214 – 216 del D.Lgs152/2006. Modello concernente la Comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata";
- Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali. Decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e Legge regionale n. 3 del 2000 e s.m.i.";
- Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29/12/2014 "Approvazione schema di "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti". D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia";

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE RICEVUTA AGLI ATTI DA PARTE DELL'IMPRESA E CONSIDERAZIONI:

- 1) la Ditta T. & T. Tubi & Termoplastici S.r.l. per lo stabilimento sito in via A. Fogazzaro n. 49 in Comune di Cornedo Vicentino (VI), risulta iscritta al n. 89 del Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata, con provvedimento n. 122/Servizio Suolo Rifiuti /13 del 07/08/2013 prot. n. 57606, per le tipologie di cui ai punti 6.1 e 6.2 (R13-R3) dell'Allegato 1 sub allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., con validità fino al 09/08/2013,
- 2) la Ditta, con nota trasmessa dal SUAP e acquisita agli atti con prot. n. 9276 del 12/02/2018, ha presentato la domanda per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) relativa allo stabilimento indicato in oggetto,
- 3) la Provincia, con nota prot. n. 36740 del 04/06/2018, ha comunicato alla Ditta la necessità di presentare domanda di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (V.I.A.),
- 4) la Ditta, con nota acquisita agli atti con prot. n. 39928 del 15/06/2018, ha inviato una richiesta di modifica della domanda precedente, dichiarando una riduzione dei quantitativi dei rifiuti gestiti ed in particolare una quantità giornaliera di rifiuti trattati inferiore a 10 tonnellate/giorno; pertanto la Ditta non è più tenuta a presentare domanda di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (V.I.A.),
- 5) la Ditta, con nota acquisita agli atti con prot. 50616 del 31/07/2018, ha chiarito la natura del rifiuto avente codice CER 160216, specificando che trattasi di "plastica separata da apparecchiature",
- 6) la Ditta ha presentato la polizza fideiussoria prevista dalla DGRV n. 2721 del 29/12/2014,
- 7) la Ditta ha presentato l'attestazione del versamento dei diritti di iscrizione per l'anno 2019 come determinati dal Decreto Ministeriale n. 350 del 21/07/1998,
- 8) la Ditta, con nota acquisita agli atti con prot. 4765 del 03/02/2020, ha comunicato la variazione della sola ragione sociale da T. & T. Tubi & Termoplastici S.r.l. a **T & T S.r.l.**, rimanendo invariati la partita iva e il legale rappresentante,
- 9) il SUAP del Comune di Cornedo Vicentino, con nota acquisita agli atti con prot. 8249 del 20/02/2020, ha volturato



l'Autorizzazione Unica Ambientale A.U.A. n. 284 del 14/12/2018 del a favore di T & T S.r.l.,

10) la Ditta, con nota acquisita agli atti con prot. 63259 in data 03/12/2019, ha chiesto una modifica sostanziale dell'A.U.A. al fine di ricomprendere anche l'autorizzazione agli scarichi idrici.

Con l'occasione viene aggiornato l'allegato rifiuti dell'A.U.A. alla nuova denominazione sociale della Ditta, che va a sostituire integralmente il precedente.

ELENCO DEI PARERI/NULLA OSTA/CONCESSIONI RICEVUTE DA ALTRI ENTI:

non sono pervenute osservazioni ostantive da parte del Comune in merito all'attività di recupero rifiuti in oggetto.

ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI:

| | | |
|----|--|---|
| 1) | Tipologia D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1 | 6.1 rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici |
| | Codice C.E.R. | 020104 150102 170203 191204 200139 |
| | Attività di recupero (D.M. 05/02/98) | (R13-R3) 6.1.3 |
| | Q.tà max di messa in riserva istantanea (espressa in tonnellate) | 110 t |
| | Q.tà max trattata all'impianto (espressa in tonnellate/anno) | 1100 t/anno |

| | | |
|----|--|--|
| 2) | Tipologia D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1 | 6.2 sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche |
| | Codice C.E.R. | 070213 120105 160119 160216 170203 |
| | Attività di recupero (D.M. 05/02/98) | (R13-R3) 6.2.3 |
| | Q.tà max di messa in riserva istantanea (espressa in tonnellate) | 40 t |
| | Q.tà max trattata all'impianto (espressa in tonnellate/anno) | 100 t/anno |

PRESCRIZIONI:

- 1) La quantità massima di rifiuti in messa in riserva istantanea (R13) stoccabili nell'impianto è pari a 150 tonnellate.
- 2) La quantità massima di rifiuti prodotti dall'attività è pari a 27,6 tonnellate di rifiuti non pericolosi.
- 3) La quantità massima di recupero dell'impianto (operazione R3) deve essere inferiore a 10 t/giorno.
- 4) Il rifiuto con codice EER 160216 deve essere: plastica separata da apparecchiature.

AVVERTENZE:

- 1) Le attività di cui sopra devono essere condotte nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i., dal D.M. del 05/02/1998 e s.m.i., dalle altre norme di settore e di quanto comunicato dalla Ditta.
- 2) Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla DGRV n. 2721 del 29/12/2014; in particolare la Ditta, se necessario, dovrà fare pervenire al Settore Ambiente della Provincia, per via telematica tramite pec e con firma digitale, il file di rinnovo delle polizze ai fini della sottoscrizione digitale del beneficiario e successiva restituzione; la copia del rinnovo della polizza RC inquinamento, qualora prevista, può essere inviata tramite posta elettronica certificata. Si ricorda che, come previsto lett. D) "Disposizioni di carattere generale" dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014, la mancata presentazione delle garanzie non consente l'avvio dell'attività o la sua prosecuzione.
- 3) In adempimento alle norme richiamate la Ditta è obbligata:
 - a) entro il 30 aprile di ogni anno inviare copia del versamento del diritto di iscrizione, previsto dall'art. 3 del D.M. 350/98. In caso di mancato o ritardato versamento l'iscrizione si intende sospesa e la Ditta non è legittimata ad esercitare l'attività di recupero rifiuti fino ad avvenuto versamento;
 - b) a rinnovare la comunicazione in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;
- 4) L'attività deve essere condotta esclusivamente all'interno dell'area individuata nella comunicazione nonché con i sistemi, gli impianti ed il lay out indicati nella stessa.
- 5) La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.
- 6) Ai rifiuti prodotti dall'attività di recupero dovrà essere attribuito un codice CER del capitolo 19, cioè come "rifiuti

prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti". Le zone di deposito (messa in riserva e deposito temporaneo) dei rifiuti, devono essere distinte per tipologie omogenee contrassegnate con apposita segnaletica, riportante la tipologia stessa e il codice CER di appartenenza. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.

7) Nel caso in cui la Ditta svolga altre attività industriali, le aree/i manufatti riservate alla attività di messa in riserva dei rifiuti devono essere individuabili e mantenute separate dalle precedenti. Nel caso in cui la Ditta utilizzi materie prime nel ciclo produttivo, queste ultime devono essere mantenute separate dai rifiuti soggetti a recupero.

8) I rifiuti già trattati ed in attesa di caratterizzazione (test di cessione), se necessaria, devono essere mantenuti distinti dalle materie prime secondarie (MPS), su apposita area ben individuabile.

9) L'iscrizione in procedura semplificata non prevede i medesimi effetti sostitutivi del provvedimento di approvazione del progetto di cui all'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, che sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e non costituisce variante allo strumento urbanistico. La Ditta deve, quindi, essere in possesso delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta ed altri atti di assenso necessari in base alla legge vigente ai fini dell'attività.

| |
|----------------------|
| INFORMAZIONI: |
|----------------------|

Si precisa che sulla base dell'art. 35, comma 3 della L.R. n. 3 del 21/01/2000 resta di competenza comunale la vigilanza sull'attività edilizia connessa all'esecuzione delle opere relative agli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti e l'adozione di ogni provvedimento connesso.

Sottoscritto dal Dirigente
(Dott. Angelo Macchia)
con firma digitale